

## **BERNARDI EUGENIO**

### **Consulente Tecnico – Giuridico**

ESPERTO IN TECNOLOGIE ELETTRONICHE  
APPLICATE ALL'INTRATTENIMENTO  
GIOCHI E VIDEOGIOCHI

### **Esperto di direttive Comunitarie**

**98/34/CE -98/48/CE e successive**

### **Vice Presidente Nazionale SAPAR / AGIS**

Presidente Delegazione Sapar Emilia

VIA PROVINCIALE 34

43018 SISSA (PR)

TEL. 0521/879651-379407

FAX.0521/879193 Cell. 335-330682

E- mail personale [videoberny@tin.it](mailto:videoberny@tin.it)

**La direttiva 83/189/CEE ora 98/34/CE,  
strumento di trasparenza al servizio  
del mercato interno europeo e  
nazionale**

**Che cos'è la procedura 98/34/CE ?**

*Jura vigilantibus non dormientibus prosunt <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> I diritti spettano a coloro che vigilano, non a coloro che dormono

## Cenni sul diritto comunitario

Con l'istituzione della Comunità Europea, gli Stati membri hanno formalmente limitato la propria potestà legislativa proprio per perseguire gli obiettivi dell'organismo europeo. Tale limite al potere legislativo nazionale viene compensato dalla creazione di un sistema normativo specifico che gli Stati creano in sede comunitaria.

Essi, dunque, hanno realizzato (e continuamente alimentano) un complesso giuridico autonomo, che è l'ordinamento comunitario.

L'autonomia di tale ordinamento garantisce che lo stesso non possa essere scalfito dal diritto nazionale dei singoli Stati membri (peraltro ciò appare ovvio, considerato che gli Stati stessi hanno scelto di limitarsi nella creazione del diritto interno).

Ma autonomia non significa sovrapposizione del diritto comunitario a quello nazionale; al contrario, entrambi i sistemi concorrono a disciplinare la vita dei consociati, i quali sono sia cittadini dello Stato che cittadini della Comunità Europea.

Quindi, in sostanza, i due ordinamenti sono concatenati ed interdipendenti e spesso si influenzano a vicenda..

Peraltro, è lo stesso trattato CE che dispone tale relazione [2], che è sempre finalizzata alla realizzazione degli scopi comuni.

In sostanza, si può affermare che le norme nazionali sono sostituite da quelle comunitarie solo nel caso in cui risulta necessario disciplinare precisamente una determinata materia comune a tutti gli Stati membri.

In linea di principio non è prevista un'efficacia immediata delle direttive, anche se di fatto, quando tali atti normativi possiedono le caratteristiche sopra descritte, non ci si può esimere dal formulare altre considerazioni in merito alla loro diretta applicabilità, soprattutto qualora gli atti per l'attuazione della direttiva non vengano emanati o vengono adottati in maniera difforme alle disposizioni dell'atto comunitario.

Proprio per tali motivi, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee è intervenuta più volte sull'argomento formando una giurisprudenza [3] costante che predilige la tesi dell'immediata efficacia della direttiva a determinate condizioni.

## Che cos'è la procedura 98/34/CE ?

La direttiva **98/34/CE** (ex **83/189/CEE**) prevede una procedura che obbliga gli Stati membri a notificare i progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti e, quanto prima possibile, ai servizi della società dell'informazione, alla Commissione e agli altri Stati membri prima che queste siano adottate nelle legislazioni nazionali.

La procedura fissata dalla **Direttiva 98/34/CE** mira ad evitare nuove barriere alla libera circolazione di merci e servizi. È una procedura di controllo preventivo in riferimento all'accordo della bozza di regole tecniche con il mercato interno.

---

<sup>2</sup> Art. 10: *Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità (...) Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato".*

<sup>3</sup> *Una delle prime sentenze della Corte di Giustizia in materia è quella relativa al Caso Van Gend en Loos, causa 26/62, sentenza 5 febbraio 1963.*

L'intento della procedura di notifica della **Direttiva 98/34/CE**, mira ad assicurare che tutto sia in accordo con le leggi comunitarie. Tali procedure abilitano infatti la Commissione ad evitare la creazione di nuovi ostacoli nel Mercato Interno, esercitando poteri di controllo e iniziando un dialogo con gli Stati Membri. Lo spirito di cooperazione e fiducia reciproca tra stati membri e commissione richiede che tali scambi non siano di pubblico dominio.

Il non riuscire a trovare un accordo con lo stato membro che notifica può portare la Commissione ad intraprendere procedure di infrazione.

## Quali sono i riferimenti giuridici ?

La procedura è stata introdotta nel 1983 dalla direttiva **83/189/CEE** del Consiglio ed è stata codificata dalla direttiva [98/34/CE del 22 giugno 1998](#) e modificata dalla direttiva [98/48/CE del 20 luglio 1998](#), soprattutto per estenderne il campo di applicazione. Si applica ora a tutti i prodotti agricoli e industriali e, dal 5 agosto 1999, conterrà anche norme sui servizi della società dell'informazione ([codificazione non ufficiale delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE](#)).

La Direttiva **83/189 CEE**, introduceva i seguenti principi di base:

- l'accettazione, in ogni Stato membro, dei prodotti legalmente fabbricati negli altri Paesi della Comunità ("**mutuo riconoscimento**");
- l'armonizzazione limitata ai settori economici principali, relativa in particolare alla salute, alla sicurezza e all'ambiente e in seguito con la 94/48/CE ai servizi;
- il controllo delle disposizioni nazionali impostato sulla prevenzione.

## Giurisprudenza

La giurisprudenza prodotta dalla Corte [4] è ormai tantissima partendo da un caso italiano dall'agosto 1993 [[2 agosto 1993, Commissione/Italia, C-139/92](#)], sino all'ultima del settembre scorso un altro caso sollevato da un comune italiano [[8 settembre 2005, Lidl Italia Srl/Comune di Stradella, C-303/04](#)].

Una sentenza molto importante della Corte di giustizia Europea (in seguito CGCE) si riferisce all'interpretazione della procedura 83/189. È denominata "[CIA Security](#)" ed è del [30 aprile 1996](#). Essa conferma la posizione sostenuta a lungo dalla Commissione e in particolare il fatto che una disposizione nazionale non notificata conformemente alla procedura 83/189 (ora 98/34) e che invece avrebbe dovuto esserlo, non è applicabile ai singoli.

Valutando la portata delle considerazioni fatte fin qui, soprattutto alla luce della giurisprudenza della CGCE, in presenza di una non tempestiva attuazione di una direttiva, il cittadino dello Stato membro a cui essa è rivolta ha a sua disposizione margini piuttosto

---

### <sup>4</sup> Sentenze

[2 agosto 1993, Commissione/Italia, C-139/92](#) - [1 giugno 1994, Commissione/Germania, C-317/92](#) - [14 luglio 1994, Commissione/Paesi Bassi, C-52/93](#) - [14 luglio 1994, Commissione/Paesi Bassi, C-61/93](#) - [11 gennaio 1996, Commissione/Paesi Bassi, C-273/94](#) - [30 aprile 1996, CIA Security International, C-194/94](#) - [17 settembre 1996, Commissione/Italia, C-289/94](#) - [20 marzo 1997, Bic Benelux, C-13/96](#) - [16 settembre 1997, Commissione/Italia, C-279/94](#) - [7 maggio 1998, Commissione/Belgio, C-145/97](#) - [16 giugno 1998, Lemmens, C-226/97](#) - [11 maggio 1999, Albers, C-425](#) - [C-427/97](#) - [3 giugno 1999, Colim, C-33/97](#) - [13 settembre 2000, Commissione/Paesi Bassi, C-341/97](#) - [26 settembre 2000, Unilever, C-443/98](#) - [12 ottobre 2000, Snellers, C-314/98](#) - [16 novembre 2000, Donkersteeg, C-37/99](#) - [15 febbraio 2001, Commissione/Francia, C-230/99](#) - [8 marzo 2001, Van der Burg, C-278/99](#) - [22 gennaio 2002, Canal Satélite Digital SL, C-390/99](#) - [6 giugno 2002, Sapod Audic/Eco-Emballages SA, C-159/00](#) - [21 aprile 2005, Lars Erik Staffan Lindberg, C-267/03](#) - [2 giugno 2005, Mediakabel BV/Commissariaat voor de Media, C-89/04](#) - [8 settembre 2005, Lidl Italia Srl/Comune di Stradella, C-303/04](#)

ampi per invocare l'applicazione della direttiva stessa ed agire conseguentemente per il riconoscimento dei danni.

## Effetti risarcitori

La Corte Costituzionale [5] ha ribadito esplicitamente ciò che è stato affermato dalla CGCE, confermando che la direttiva è immediatamente efficace quando non consente allo Stato alcuna valutazione discrezionale in merito all'attuazione, sia sufficientemente precisa e sia, altresì, trascorso inutilmente il termine per la sua attuazione, cosicché lo Stato nei confronti del quale il singolo fa valere la prescrizione risulti inadempiente. La verifica della sussistenza dei presupposti di cui sopra è rimessa al giudice nazionale [6].

La direttiva [7], al contrario del regolamento, non ha lo scopo di unificare il diritto, bensì il riavvicinamento delle legislazioni, così da permettere un'eliminazione graduale delle differenze tra le legislazioni nazionali.

Pertanto, tali norme sarebbero idonee a creare immediatamente e senza successivi provvedimenti legislativi dello Stato membro, delle posizioni soggettive in capo a persone fisiche o giuridiche che, come tali, potrebbero essere fatte valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale.

Infatti, alcune norme comunitarie paiono dotate di "effetto diretto" in quanto sufficientemente chiare e precise tanto da non richiedere ulteriori atti (comunitari o nazionali) per la loro esecuzione [8].

Si è già detto che la direttiva, per sua natura, vincola gli Stati membri cui è rivolta e non può essere fonte diretta di obblighi a carico di un singolo. Per tale motivo, l'effetto diretto della direttiva non può essere fatto valere nei confronti del singolo, ma solo nei confronti dello Stato o degli enti territoriali [9] (c.d. effetto diretto "orizzontale"). Per lo stesso motivo, relativamente ai rapporti tra i cittadini (c.d. effetto diretto "verticale"), il singolo non potrà far valere un proprio diritto derivante dalla direttiva nei confronti di altri cittadini.

La Corte di Giustizia Europea ha anche riconosciuto (nelle sentenze "Francovich" e "Bonifici") l'obbligo degli Stati membri di risarcire i danni provocati dalla mancata o dalla scorretta attuazione delle direttive.

Secondo la CGCE, il dovere di risarcimento, benché non sia espressamente previsto dal diritto comunitario, costituisce parte integrante inscindibile dell'ordinamento giuridico comunitario, in quanto quest'ultimo vedrebbe ostacolata la sua piena efficacia e ridotta la tutela dei diritti da essa creati se i cittadini comunitari non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento qualora i loro diritti siano violati da un'azione degli Stati membri contraria al diritto comunitario [10].

---

<sup>5</sup> Sentenza Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168. In tale occasione, la Corte ha ritenuto che la conseguenza della diretta applicabilità delle direttive è che qualsiasi norma di diritto interno non conforme deve essere disapplicata.

<sup>6</sup> Beltrame, *Gestione dei rifiuti e sistema sanzionatorio*, Padova 2000, pag. 53.

<sup>7</sup> Nel trattato CECA è denominata "raccomandazione".

<sup>8</sup> In Italia si adottano spesso decreti legislativi in base a leggi delega. Al riguardo, si segnala che la direttiva è rivolta agli Stati e non ai cittadini; pertanto, in linea di principio, solo lo Stato destinatario, mediante l'applicazione della direttiva, può conferire diritti e obblighi ai propri consociati. Di solito, le direttive con tali caratteristiche vengono emanate nei settori delle norme tecniche e della difesa dell'ambiente.

<sup>9</sup> Si veda anche Caso Foster, causa C-188/89, sentenza 12 luglio 1990.

<sup>10</sup> In [www.Eur.Lex.it](http://www.Eur.Lex.it).

## L'Italia, le Direttive Europee e il settore dei giochi

Chi non ha dimestichezza con il diritto comunitario, farà senz'altro fatica a capire come mai le leggi e i decreti interdirettoriali riguardanti il nostro settore, debbano superare il vaglio della UE prima di essere adottate.

I rapporti fra lo Stato Italiano e la Comunità Europea in fatto di apparecchi da gioco per pubblici esercizi o sale giochi non si può dire sia idilliaco.

Già nel lontano 1999 era stata inviato un parere circostanziato della Commissione anche al Regolamento di attuazione della **legge 425/95**, inviato a Bruxelles, **Numero della notifica : 1999/335/I** [11], dal Ministero dell'Industria competente alle notifiche, non se ne seppe più nulla anche perché superato dai successivi eventi.

Venendo ai giorni nostri e a questi ultimi anni convulsi di grandi cambiamenti, dell'Europa poco ne sapevano i responsabili amministrativi italiani competenti dall'anno 2000 [12], in pratica il Ministero dell'Economia a cui è demandato il compito di governo e controllo del settore in accordo con il Ministero dell'interno.

Passata inosservata la legge successiva la **388/00** (nota come finanziaria 2001) a causa del cambio di maggioranza di Governo, ci si accorge della mancata notifica solo nel l'anno 2003 quando nel frattempo era uscita la **legge 269/02** (nota come finanziaria 2003) e il comparto apparecchi da trattenimento passa definitivamente sotto il Ministero dell'Economia ovvero i Monopoli di Stato.

Come ho già detto chi ci amministra ha poca dimestichezza con le questioni tecniche e nonostante la faticosa collaborazione dell'Associazione Sapar, aiutata con messaggi di "warning" dell'**Euromat** [13] prontamente segnalati fin dal febbraio/ marzo 2003, ad AAMS.

<sup>11</sup> (**Numero della notifica : 1999/335/I**), Italia 1999/335/I Schema di regolamento di attuazione della legge 6 ottobre 1995, n. 425. Giochi di abilità e di trattenimento. 05-JUL-99 06-OCT-99 Invio di un parere circostanziato da parte di: COMMISSION  
L'invio di un parere circostanziato comporta l'estensione del periodo dello statu quo.

[http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/printable.cfm?fuseaction=pisa\\_notif\\_overview&iYear=1999&iNum=335&lang=IT&sNLang=IT](http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/printable.cfm?fuseaction=pisa_notif_overview&iYear=1999&iNum=335&lang=IT&sNLang=IT)

<sup>12</sup> **Funzioni statali esercitate in materia di giochi**

**D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 - art. 8** Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi, **D.L. 8 luglio 2002 n. 138 - art. 4** Unificazione delle competenze in materia di giochi, **L. 18 ottobre 2001 n. 383 - art. 12** Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi., **D.L. 30 settembre 2000, n. 268** conv., con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 novembre 2000, n. 354 - art. 7 Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi.



<sup>13</sup>

**European Federation of Coin Machine Associations**

**Avenue des Arts 58 · B-1000 Brussels**

email: [secretariat@euromat.org](mailto:secretariat@euromat.org)

**MEMORANDUM**

**2002/23**

DATE: 3 December 2002

SUBJECT: Procedure of notification in the field of technical standards and regulations.

**Summary**

Gli Stati appartenenti all'UE non possono introdurre nuove regolamentazioni tecniche o standard in modo autonomo, ma devono sempre consultare prima il resto dell'UE. Questo viene applicato anche alla maggior parte delle regole su intrattenimento e pay-out machines. Questa notifica vincolante di leggi ritarda l'adozione e permette sia all'Euromat che alle associazioni nazionali di rappresentare i propri interessi con l'UE e le istituzioni nazionali.

Nonostante ciò furono emanati due Decreti interdirettoriali (seguiti da svariate circolari e note applicative ad uso interno), sia sui giochi allora censiti, ovvero i comma 7 (lettere a,b,c), **Decreto Interdirettoriale 11 marzo 2003** e il successivo **del 10 aprile** sui futuri apparecchi del comma 6, poi sterilizzato dagli art.1 al 13<sup>[14]</sup> perché finalmente AAMS capì che si doveva procedere alla notifica.

In effetti, ciò si rende necessario nel momento in cui gli atti normativi riguardino progetti di regole tecniche relativi ai prodotti di qualsiasi tipo o servizi della società dell'informazione, perché ciò è quanto richiesto dalla Direttiva 98/34/CE.

Alcuni mesi dopo il Decreto Interdirettoriale sulle regole di omologa dei giochi comma 6 con vincita in denaro venne notificato il 19 giugno 2003 (**Notifica n.2003/212/I**), temine dello statu quo era il 19 settembre 2003 e ritornò per quella data.

Nel frattempo il Governo italiano emanava il Decreto Legge **N. 269/03** del 30 settembre, con esso sono stata apportata una ulteriore modifica alla norma, senza che la precedente, 289/02, sia mai entrata in vigore e applicata per gli apparecchi del comma 6, non è uscito un apparecchio con le caratteristiche che tutti sappiamo, il decreto in seguito ad approvazione diverrà la legge **326/03** (nota come finanziaria 2004).

Pochi giorni dopo l'emanazione della **326/03 (GU n. 274 del 25-11-2003)** il 4 dicembre (G.U. del 12/12/03) viene emanato il **Decreto** sulle omologhe degli apparecchi comma 6, il cui testo differisce da quello inviato in alcune parti, vedremo in seguito quali.

Risalgono a quei tempi i primi dubbi interpretativi sulle notifica e sulle **"regole tecniche"** che fanno sì che una norma o un decreto debba essere notificato.

I dubbi sorsero leggendo quanto fece a quel tempo il Regno Unito in analoghe circostanze di modifica di regole tecniche, non esitò a ripetere la procedura di notifica ai sensi della Direttiva comunitaria (cfr. Decreto **2003/88/UK** Decreto di riforma normativa per macchine mangiasoldi statu quo al 9 giugno 2003, reiterato con Decreto **2003/340/UK** status quo al 11 dicembre 2003).

---

<sup>14</sup> **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 16 giugno 2003**  
**Condizione di efficacia del decreto interdirettoriale del 10 aprile 2003.**

(Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/6/2003)  
IL DIRETTORE GENERALE  
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto interdirettoriale del 10 aprile 2003, adottato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2003, n. 99;  
Cosiderato che, ai fini della produzione e dell'importazione dei modelli di apparecchi e congegni conformi alle prescrizioni per il gioco lecito, occorre preventivamente definire le regole specifiche per la produzione e per la verifica tecnica degli esemplari di modelli ai sensi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  
Acquisito il conforme parere del Ministro dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

Decreta:

1. Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto interdirettoriale del 10 aprile 2003 sono condizionate dall'adozione del decreto interdirettoriale di individuazione delle regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Roma, 16 giugno 2003

Il direttore generale: Tino

Alcuni ulteriori dubbi, ora certezze, vennero per la mancata notifica del **Decreto 11 marzo 2003**, sul comma 7, conseguentemente all'aver accertato la mancata notifica dell'antecedente legge **388/00**, su tale tema si pronunciò pure l'**Euromat** nei suoi report [15], mai articolo fu così premonitore, nella parte finale concludeva dicendo "**Questo Decreto provocherà molti problemi per l'industria perché proibisce le macchine esistenti e le nuove macchine da gioco non sono pronte sul mercato per sostituirle**".

Ma cosa sono in fondo queste regole tecniche ?

Per "regola tecnica" si intende, ai sensi della stessa direttiva, "*una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le relative disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza sia obbligatoria de iure o de facto per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo dello stesso in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, intese a vietare la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitori di servizi. // Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: // - le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, oppure a codici professionali o di buona prassi che si riferiscano a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisca una presunzione di conformità con le prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; // (...) // - le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specificazioni tecniche o gli altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale" (art. 1.11, cit. direttiva, nel testo consolidato con la direttiva 98/48/CE).*

Insieme alla notifica del progetto di "regola tecnica", lo Stato membro deve contemporaneamente comunicare il "testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica" (vedasi art. 8 comma 1).

---

<sup>15</sup> July 2003



## **Notifications**

### **Italy notifies its national legislation on amusement machines**

Italy has recently notified to the European Commission its Interdirectorial Decree on the technical regulations for the manufacture and technical inspection of amusement and entertainment machines pursuant to Article 110(6) of the TULPS (Consolidated Text of Public Safety Laws). The so call "standstill period" ends on 19th September 2003. This period allows other Member States and the Commission an opportunity to raise concerns about the notified text.

The decree notified to the Commission is the first decree that implements the Italian law 289/2002 that legalizes AWP's in Italy. This decree deals with the technical requirements of the AWP's that will be allowed as from 1 January 2004.

The decree covers technical issues such as the maximum cost for a game, the maximum win etc...

Another decree that deals with art. 7 of the Italian law 289/2002 has not been notified to the European Commission. This decree bans a great number of existing machines as from 1 January 2004. This decree will cause many problems for industry because it bans existing machines at a time when new gaming machines will not be ready for market.

L'art. 7, secondo comma, ultima frase, della direttiva 98/34/CE, che contempla una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, intende consentire alla Commissione di disporre di informazioni il più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale per consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva. Ne consegue che solo una comunicazione integrale del testo di una normativa nazionale può consentire alla Commissione di valutare la portata esatta delle regole tecniche eventualmente contenute nella detta legge, nella quale diverse disposizioni non costituiscono regole tecniche.

In applicazione della normativa UE è stata formalizzata una denuncia alla **Commissione Europea DG Imprese**, la quale sta esaminando le osservazioni fatte **dall'Associazione Nazionale Sapar** e riprese anche dall'interpellanza in **Senato dal Sen. Brunale** e alla quale non è mai stata data una risposta Parlamentare.

Il ricorso è stato registrato con il numero **2004/4484 SC (2004)A5952**, dopo continui scambi epistolari con la **Commissione DG Imprese** le risposte interlocutorie, in particolare sui giochi comma 7, sono di accoglienza di parte dei quesiti posti, ci viene in soccorso in modo definitivo e chiarificatore l'ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea scaturita dalla causa **C-267/03 Lars Erik Staffan Lindberg**, proprio su un disputa di giochi automatici.

A maggior ragione la nuova circolare dei Monopoli di Stato del 9 febbraio 2005 [n. 1/COA/ADI/2005](#) nel passo a pagina 2/3 in cui enuncia testualmente " **Analogamente a quanto a suo tempo realizzato per il decreto 4 dicembre 2003, sulle "regole tecniche di produzione e verifica tecnica" degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., anche il decreto interdirettoriale per gli apparecchi della tipologia in commento è sottoposto alla procedura di informazione comunitaria prevista dalle direttive n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE**".

**Con questa esplicita ammissione i Monopoli di Stato riconoscono che anche il precedente Decreto interdirettoriale dell'11 marzo 2003, doveva essere notificato, cosa che è avvenuta, cercando di sanare le precedenti lacune fin qui evidenziate, e di seguito vedremo come.**

Alla luce delle ultime disposizioni legislative **legge 311/04** e per ovviare in parte alla denuncia della associazione Sapar, lo Stato italiano ha inviato alla Commissione DG Imprese la notifica anche della legge 388/00 insieme a quella sulle regole tecniche dei giochi inquadrate nel comma 7 - **Numero della notifica 2005/66/I** della vecchia legge **289/02** e nuova normativa **326/03** e successive modificazioni.

Il Decreto è stato modificato successivamente a causa di alcuni errori ed è stato chiuso e successivamente è stato presentato uno nuovo testo del decreto sulle regole tecniche degli apparecchi comma 7, **Numero della notifica 2005/136/I**.  
Tale nuova notifica ha subito alcune variazioni nel testo integrale del documento.

Gli accordi comunitari, secondo la regola delle armonizzazioni normative tra gli Stati membri, prevedono che il decreto sulle regole tecniche di costruzione deve rimanere in pubblicazione ancora per tre mesi, e cioè fino al 27/06/2005 dopo la modifica notificata il 24/03/2005, prima della sua applicazione, salvo contestazione formalmente espressa da imprenditori o enti comunitari.

**Però, poiché da parte della Commissione e dell'Austria è pervenuto un parere circostanziato che ha evidenziato in tale Decreto degli aspetti che possano creare ostacoli alla libera circolazione delle merci, il periodo di statu quo è stato prolungato di altri 90 giorni ed è scaduto il 26 settembre scorso.**

Si resta in attesa di sapere se i Monopoli di Stato invieranno a breve le contro deduzioni e se saranno soddisfacenti a far cambiare il parere circostanziato altrimenti lo Stato Italiano verrà messo in mora e successivamente sarà avviata una procedura d'infrazione come è già successo altre volte e per altri Stati europei per analoghi casi in cui la Commissione non riuscì a mediare fra le parti sul contendere.

Ricordo infine che nonostante i ripetuti tentativi di collaborazione e confronto con le Istituzioni preposte, stridono spesso gli atteggiamenti iniziali di buoni propositi dagli atti unilaterali successivamente compiuti, dagli organi che governano il settore.

Settore che certamente ha avuto bisogno di regole, ben vengano, ma che esse nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci, dagli utenti cittadini imprenditori alle amministrazioni preposte, purtroppo noi italiani vantiamo un forte europeismo rispetto ad altri Stati europei, peccato che poi proprio i nostri governanti siano i primi a dimenticarselo.

Queste sono poi le cause estreme sarebbe auspicabile che la notificazione di un progetto nazionale in corso di adozione avvenisse preferibilmente in una fase precoce della procedura legislativa nazionale, tuttavia deve essersi raggiunto uno stadio abbastanza avanzato non deve trattarsi di un semplice documento di lavoro, per esempio occorre che sia un documento approvato dal governo.

La ragione di ciò sta nel fatto che si vuole evitare un eccessivo carico di lavoro per le istituzioni comunitarie che sarebbero altrimenti costrette ad esaminare un'enorme quantità di documenti la cui approvazione da parte degli Stati membri risulti ancora molto incerta.

Accade invece in Italia che molte modifiche avvengono, come per il nostro settore, tramite la cosiddetta legge Finanziaria, e non come accade ad esempio in Gran Bretagna che prima invia il progetto e poi lo si adotta, da noi si adotta la legge e si invia di seguito il regolamento attuativo.

D'altra parte così facendo non si possono evitare notificazioni tardive e messo in pericolo il rispetto della normativa comunitaria e perché in questo caso non vi sarebbe modo di impedire che gli Stati adottino soluzioni non uniformi.

La notificazione viene considerata tardiva se viene fatta in una fase del procedimento legislativo nazionale in cui solo si attende che la legge sia promulgata o pubblicata e che quindi non vi si possano più apportare modifiche sostanziali; può anche darsi che il progetto si trovi in uno stato talmente avanzato che può essere approvato prima che sia decorso il periodo di statu quo (di almeno 3 mesi) durante il quale il progetto presentato non può essere adottato a livello nazionale

Termino ricordando la prima **sentenza di disapplicazione** del **Tribunale di Chiavari, N°518/05 del 30/04/05**, depositata in Cancelleria il 03/06/05 e non più appellabile, dove il Giudice Dott. Roberto Pasca assolve l'imputato **ex art. 530 c.p.**, accogliendo pienamente

le mie tesi difensive sulle argomentazioni inerenti **la disapplicazione per mancata notifica alla C.E. della legge 388/00** e sulle quali ha fondato le sue conclusioni assolutorie [16].

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti rinvio alla lettura delle pubblicazioni sui portali **Diritto.it** e **Centro Studi del Gioco**, di seguito riportati.

*T.E. Eugenio Bernardi*

**Pubblicazioni in merito alla normativa apparecchi da gioco:**

**Diritto.it** Diritto&Diritti  
Portale Giuridico

ISSN : 1127-8579 Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet

**Direttive Europee e Mancate notifiche** <http://www.diritto.it/archivio/1/20037.pdf>

**Disapplicazione di norme interne non notificate - Significativa sentenza del Tribunale di Chiavari (GE)** <http://www.diritto.it/archivio/1/20591.pdf>



**DIRETTIVE EUROPEE e MANCATA NOTIFICA**  
**(Si acconsente all'utilizzo della relazione a richiesta informale dell'interessato)**

---

<sup>16</sup> **La sentenza in sintesi**

*omissis.....*

*Per quanto riguarda invece il reato ascritto all'imputato di cui all'art. 110 comma 3 Tulps, possono condividersi le argomentazioni esposte dalla difesa: secondo le direttive CEE n. 98/34 del 22/6/98, i progetti di "regola tecnica" devono essere portati a conoscenza da parte dello Stato membro che li ha emanati, della Commissione Europea, la quale deve valutare se la regola tecnica vada o meno ad inficiare o ad influire sulla commercializzazione del prodotto e sulla libera circolazione dello stesso.*

*La legge 388/00, che è la legge di modifica del 110 TULPS, di fatto ha introdotto una regola tecnica, nel senso che prima della L.388/00 i videogiochi distribuivano un ticket che poteva essere convertito in piccoli oggetti o consumazioni.*

*Dopo l'entrata in vigore della L. 388/00, il videogioco distribuisce solo punti rigiocabili, quindi oggetto della vincita è solo la possibilità di continuare a giocare.*

*In buona sostanza, la norma che disciplina la regola tecnica che non viene notificata alla Commissione Europea, in forza della richiamata direttiva CEE, deve essere disapplicata dal Giudice ordinario, questo in forza del principio delle fonti del diritto, per cui la direttiva CEE anche se non recepita, in alcuni temi ha preminenza sulle leggi dello Stato.*

*Pertanto sulla base di quanto precede, deve mandarsi assolto l'imputato dei reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste.*

*Omissis.....*

*Visto l'art. 530 c.p.p.*

*Assolve*

*XXXXXXXXX del reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.*

*Chiavari 30/04/2005*

*Il Giudice*

*Dr. Roberto Pasca*